



**ACCORDO QUADRO DI COLLABORAZIONE PER
ATTIVITÀ DI FORMAZIONE SPECIALISTICA, RICERCA, SVILUPPO ED
INNOVAZIONE
NELL'AMBITO DELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA TERRITORIALE E DELLA
PROTEZIONE CIVILE**

TRA

L'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio (*di seguito "Agenzia"*), con sede in Roma, Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7, C.A.P. 00145 - Codice Fiscale n. 80143490581, in persona Direttore e del rappresentante legale pro tempore dott. *Carmelo Tulumello*

E

l'ANCI – Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (*di seguito "ANCI"*), con sede in Roma, Via dei Prefetti 46, C.A.P 00186 – Codice Fiscale n. 80118510587, rappresentata dal Segretario Generale e rappresentante legale pro tempore, dott.ssa *Veronica Nicotra*

di seguito anche indicate collettivamente "Le Parti"

PREMESSO CHE

- La L.R. 26 Febbraio 2014, n. 2 ha istituito l'Agenzia Regionale di Protezione Civile come una unità amministrativa dotata di autonomia gestionale, organizzativa, finanziaria e contabile;
- Ai sensi della citata Legge, l'Agenzia è preposta allo svolgimento di attività tecnico-operative, di coordinamento, di controllo e di vigilanza in materia di Protezione Civile nell'ambito delle funzioni di competenza regionale;
- Ai sensi del D. Lgs. 1/2018 "*Codice della protezione civile*" l'Agenzia ha funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività di protezione civile svolte dai Comuni;
- L'entrata in vigore del D. Lgs. 1/2018 rafforza il ruolo dei Comuni nell'ambito del sistema integrato di Protezione Civile e si rende necessaria una sempre maggiore sinergia;
- È fondamentale che i Comuni diano una lettura uniforme e coerente delle novità introdotte dal D. Lgs. 1/2018;
- Un ruolo fondamentale è svolto dall'Agenzia nell'ambito della diffusione della cultura di protezione civile;
- La gestione amministrativa dell'emergenza è un cardine fondamentale delle attività di protezione civile che garantisce i principi di effettività e buona andamento;

- Ai sensi dell'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modifiche, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il Capo del Dipartimento della Protezione civile, secondo le direttive del Presidente del Consiglio dei Ministri, rivolge alle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, delle Regioni, delle Province, dei Comuni, degli Enti pubblici nazionali e territoriali e di ogni altra Istituzione e organizzazione pubblica e privata presente nel territorio nazionale, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalità di coordinamento operativo nelle materie di cui al comma 1 dell'articolo 5 del medesimo decreto-legge;
- Il Dipartimento di protezione civile riconosce nell'ANCI, quale associazione maggiormente rappresentativa dei Comuni, delle Città metropolitane e degli Enti di derivazione comunale, nonché titolare della loro rappresentanza istituzionale nei rapporti con il Governo, il Parlamento e tutte le istituzioni o gli Enti centrali o di rilievo nazionale, un punto di riferimento fondamentale nell'ambito del Servizio nazionale della protezione civile;
- L'ANCI persegue fra i suoi obiettivi statutari la valorizzazione del ruolo dei Comuni nei diversi campi e settori in cui si esplica l'azione amministrativa locale, ivi compresa la protezione civile, che si estrinseca anche con la partecipazione in via ordinaria all'attività di Commissioni e organismi istituzionali;
- Nell'ambito delle sue attività, l'ANCI svolge presso i Comuni un ruolo fondamentale di supporto alla gestione dell'emergenza e della sua pianificazione;
- L'ANCI ha acquisito, nel corso della propria attività, una specifica competenza nel supportare le amministrazioni:
 - ✓ *nella fase di pianificazione e gestione dell'emergenza;*
 - ✓ *nella ottimizzazione dei processi di comunicazione tra i diversi livelli operativi impegnati nelle attività di Protezione Civile e sicurezza territoriale;*
 - ✓ *nelle procedure di intervento da attuare in seguito a eventi calamitosi secondo profili prestazionali sperimentati e condivisi;*
 - ✓ *nello sviluppare tecnologie informatiche a base geografica a supporto dei processi di pianificazione e gestione dell'emergenza;*
- L'ANCI è articolata in Associazioni regionali e in soggetti a essa collegati che si adoperano operativamente e perseguono le stesse finalità statutarie, nonché svolgono attività decentrate e loro proprie sui temi suindicati e in ambiti specifici in relazione alle caratteristiche e alle peculiarità territoriali e tematiche;
- L'ANCI e la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della protezione civile, hanno sottoscritto il 17 marzo 2016 un Protocollo di intesa avente come oggetto lo sviluppo di un programma di azione comune rivolto ai Comuni sulla partecipazione delle comunità locali al sistema della protezione civile, al fine di supportare la pianificazione di emergenza nonché per la crescita della cultura diffusa della protezione civile;

CONSIDERATO CHE

- È comune interesse dell'Agenzia e dell'ANCI produrre processi innovativi a supporto della gestione della sicurezza territoriale e delle attività di Protezione Civile;
- È comune interesse dell'Agenzia e dell'ANCI collaborare al fine di diffondere una cultura di protezione civile presso le Amministrazioni Comunali che garantisca i principi di effettività della funzione sottesi al D. Lgs. 1/2018;

- È intendimento dell'Agenda avvalersi dell'ANCI quale proprio Centro di Competenza ai sensi dell'art 1 del Dpcm del 14 settembre 2012 in quanto struttura operativa del Servizio nazionale di protezione civile;

TUTTO QUANTO PREMESSO LE PARTI SOPRA RAPPRESENTATE

SOTTOSCRIVONO IL PRESENTE ACCORDO QUADRO

Art. 1 - PREMESSE

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro e si considerano integralmente riportate nel presente articolo.
2. Il presente Accordo Quadro è composto da 15 Articoli.

ART. 2 – OBIETTIVI E OGGETTO DELL'ACCORDO QUADRO

1. Le Parti con il presente Accordo Quadro intendono arrivare un rapporto di collaborazione istituzionale finalizzato alla realizzazione di seguito descritte
2. Oggetto del presente Accordo Quadro è la definizione dei termini e delle condizioni che disciplineranno lo svolgimento, da parte dell'Agenda e dell'ANCI, di attività in collaborazione finalizzate alla implementazione di processi innovativi nell'ambito della gestione della sicurezza territoriale e delle attività di Protezione Civile.
3. Le attività oggetto della collaborazione saranno le seguenti:
 - ✓ Attività di studio connessa ai nuovi modelli di pianificazione e organizzativi previsti dal D. Lgs. 1/2018;
 - ✓ Sviluppo di procedure, metodi e strumenti di supporto per la ottimizzazione dei processi di comunicazione tra i diversi livelli operativi impegnati nelle attività di Protezione Civile e di gestione della sicurezza territoriale;
 - ✓ Sviluppo di sistemi di supporto amministrativo per la gestione degli interventi in emergenza;
 - ✓ Sviluppo di tecnologie informatiche a base geografica a supporto dei processi di pianificazione e gestione dell'emergenza da parte delle Amministrazioni Comunali;
 - ✓ Attività didattica, alta formazione e formazione permanente in materia di sicurezza territoriale e Protezione Civile;
 - ✓ Collaborazione scientifica e operativa nelle reciproche iniziative aventi ad oggetto progetti di protezione civile;
4. Con il presente Accordo Quadro l'Agenda indica in ANCI uno dei Centri di Competenza per la realizzazione di attività di studio, sviluppo, ricerca e supporto tecnico, scientifico, informativo e operativo per i punti sopra indicati.
5. L'Agenda, sulla base delle proprie esigenze e di eventuali emergenze sul proprio territorio, può attivare Programmi Operativi specifici con il Dipartimento di Protezione Civile e, sulla base della disponibilità del proprio bilancio, ne determina le risorse finanziarie.

ART. 3 – PROGRAMMI OPERATIVI

1. Le tematiche oggetto della attività di ricerca e di sviluppo indicati al precedente art. 2 comma 4 potranno essere avanzati da ciascuna delle Parti. Le singole iniziative di ricerca, di sviluppo e di qualificazione saranno di volta in volta regolate dai specifici Programmi Operativi la cui approvazione sarà subordinata alla approvazione di ciascuna delle Parti coinvolte.
2. In relazione a ciascuna attività le Parti predisporranno il relativo Programma Operativo contenente i termini e le condizioni di svolgimento e finanziamento dello stesso, nel limite delle risorse disponibili messe a disposizione.
3. I singoli Programmi Operativi, inoltre, disciplineranno le modalità e i limiti relativi al trattamento, alla diffusione e all'utilizzo delle informazioni e/o dei risultati comunque connessi all'esecuzione delle attività, in conformità alla normativa vigente.
4. I Programmi Operativi saranno, di volta in volta, sottoscritti dai rappresentanti delle Parti muniti dei relativi poteri. In relazione ai singoli Programmi Operativi le Parti provvederanno a nominare, di volta in volta, i rispettivi Responsabili.

ART. 4 – SPESE

1. Il presente Accordo Quadro non ha contenuto economico.

ART. 5 –MODALITÀ DI ATTUAZIONE

1. I Responsabili designati dalle Parti per il raggiungimento degli obiettivi del presente dell'Accordo Quadro sono:
 - per l'Agenzia il dott. *Carmelo Tulumello*, Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile del Lazio;
 - per ANCI il dott. *Antonio Ragonesi*, Responsabile AREA Relazioni Internazionali Sicurezza, Legalità e Diritti Civili, Territorio e Infrastrutture, Ambiente e Protezione Civile di ANCI Nazionale;
2. Il presente Accordo Quadro non ha carattere di esclusività in relazione alle finalità dello stesso e non vincola l'Agenzia alla definizione obbligatoria di Programmi Operativi.

ART. 6 - REGOLE DI COMPORTAMENTO PRESSO LA SEDE DELL'ALTRA PARTE

1. I dipendenti di una delle Parti che eventualmente si dovessero recare presso le sedi dell'altra, per lo svolgimento delle citate attività, saranno tenuti a uniformarsi ai regolamenti disciplinari, di sicurezza e di protezione sanitaria in vigore presso la Parte ospitante nonché alle regole che ne disciplinano l'accesso anche con riguardo al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.
2. In particolare, gli stessi soggetti potranno essere edotti, anche a mezzo di appositi atti informativi, dei comportamenti e della disciplina ivi vigenti e potranno essere chiamati a sottoscrivere, per accettazione, le eventuali comunicazioni che, in merito, la Parte ospitante riterrà, per motivi di organizzazione interna, di dovere effettuare e dovranno scrupolosamente attenersi.

ART. 7 - RISERVATEZZA

1. Le Parti si impegnano a far rispettare ai propri dipendenti la massima riservatezza sui dati, informazioni e sui risultati dell'attività, oggetto del presente Accordo Quadro, di cui siano venuti, in qualsiasi modo a conoscenza.
2. In particolare, ANCI si impegna a non portare a conoscenza di terzi informazioni, dati tecnici, documenti e notizie di carattere riservato, riguardanti l'Agenzia e le attività della stessa.

ART. 8 - TRATTAMENTO DEI DATI

1. Le Parti provvederanno al trattamento dei dati personali relativi al presente Accordo Quadro e alle successive convenzioni attuative unicamente per le finalità connesse all'esecuzione dello stesso e delle predette convenzioni, in conformità con le disposizioni di cui al Regolamento europeo 2016/676 (GDPR).
2. Le Parti con la loro sottoscrizione acconsentono al trattamento dei dati personali derivante dall'attuazione degli impegni assunti con il presente Accordo Quadro.

ART. 9 - UTILIZZAZIONE E PROPRIETÀ DEI DATI

1. Le Parti hanno il diritto di utilizzare per i propri fini istituzionali i risultati delle ricerche oggetto del presente Accordo Quadro, avendo cura di citarlo sempre.
2. Le indicazioni, gli avvisi e le segnalazioni pubbliche, di qualsiasi genere (*bollettini, comunicati stampa, ecc.*), relativi alle attività regolamentate dal presente atto, divulgati sia a mezzo pubbliche affissioni, sia per mezzo degli organi di informazione, scritta e radioteletrasmessa, dovranno essere reciprocamente comunicati e dovranno esplicitamente menzionare entrambe le Parti.
3. La proprietà dei materiali e degli elaborati derivati dalle attività di ricerca dei programmi Operativi è dell'Agenzia che potrà utilizzarli nel rispetto delle norme sulla proprietà intellettuale.
4. I risultati ottenuti nell'ambito degli studi e ricerche del presente Accordo Quadro potranno essere oggetto di pubblicazioni, previo accordo tra le Parti.

ART. 10 - MONITORAGGIO DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI

1. Ai sensi della Legge n. 3/2003 recante "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", il Codice Unico Progetto verrà identificato al momento dell'attivazione di ciascun Programma Operativo.

ART.11 - DURATA

1. Il presente Accordo Quadro decorre dalla data dell'ultima sottoscrizione e ha durata annuale. E' escluso il rinnovo tacito.

2. Ciascuna delle parti può recedere dal presente Accordo Quadro manifestando la propria volontà mediante lettera A/R indirizzata presso le sedi indicate in epigrafe, con preavviso di 30 giorni.

ART. 12 - CONTROVERSIE

1. Il presente Accordo Quadro è disciplinato e regolato dalle Leggi dello Stato Italiano.
2. Per eventuali controversie derivanti dall'applicazione del presente Accordo Quadro sarà competente, in via esclusiva, il Foro di Roma.

ART. 13 - ATTIVITÀ NEGOZIALE

1. Le Parti dichiarano espressamente che il presente Accordo Quadro è stato oggetto di trattativa interamente e in ogni singola sua parte.
2. Non trovano quindi applicazione gli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile.

Art. 14 - REGISTRAZIONE

1. Il presente atto, redatto su fogli uso bollo, se richiesto da una delle due Parti, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi degli artt. 5, 6, 39 e 40 del DPR 131 del 26 giugno 1986.
2. Le spese di bollo e dell'eventuale registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 15 - FIRMA DIGITALE

1. Il presente atto viene firmato dalle Parti in modalità di firma digitale secondo quanto disposto dal DPCM del 22 febbraio 2013.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

Roma,

Per l'Agenzia

Dott. Carmelo Tulumello

per l'ANCI

Dott.^{ssa} Veronica Nicotra